

ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE SECONDA E TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA.

Il giorno 20/12/19, presso la Sede di Phoenix Informatica Bancaria S.p.A.

tra

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano (di seguito anche "**CCB**"), in persona del Presidente Giorgio Fracalossi;

Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. (di seguito anche "**Phoenix**"), in persona dell'Amministratore Delegato Manuele Margini;

Informatica Bancaria Trentina S.r.l. (di seguito anche "**IBT**"), in persona del Presidente Giorgio Fracalossi;

Servizi Bancari Associati S.p.A. (di seguito anche "**SBA**"), in persona del Presidente Livio Tomatis;

Centro Servizi Direzionali S.r.l. (di seguito anche "**CSD**"), in persona del Presidente Giovanni Vianello;

CESVE S.p.A. (di seguito anche "**CESVE**"), in persona del Presidente Giovanni Vianello;

Bologna Servizi Bancari S.r.l. (di seguito anche "**BSB**"), in persona del Presidente Carlo Vadagnini;

(Phoenix, IBT, SBA, CSD, CESVE e BSB di seguito anche le "**Società**")

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dai Sig.ri Domenico Mazzucchi, Massimo Orabona, Raffaele Guerra, Giorgio Urbinati, Sabrina Dapor, Giuseppe Bragagnolo e dalle RSA delle aziende interessate;

la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL), rappresentata dai Sig.ri Alberto Giordano, Andrea Di Noia, Valentina Brandi, Roberto De Marchi e dalle RSA delle aziende interessate;

la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL) rappresentata dai Sig.ri Maria Rosaria Sarpedone, Riccardo Gresele, Stefano Guolo, Palma Zambetta e dalle RSA delle aziende interessate;

la SINCRA UGL CREDITO rappresentata dal Sig. Domenico Pota;

la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.) rappresentata dal Sig.ri Giovanni Gianninoto, Alessandro Dallabona e dalle RSA delle aziende interessate.

(FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINCRA UGL e UIL.C.A., di seguito anche le "OO.SS.")

(le Società e le OO.SS. congiuntamente di seguito anche le "Parti")

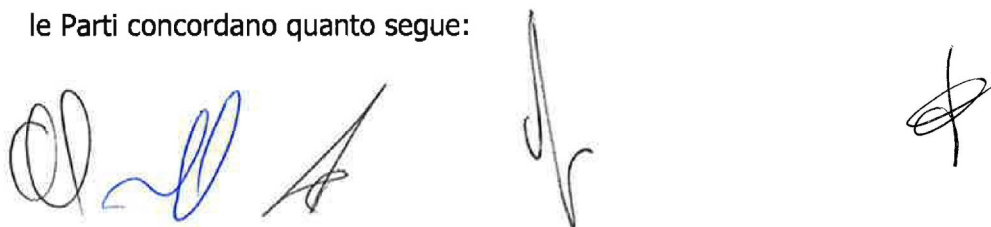
**** * * * * *

Premesso che:

- A. in data 08/11/19, CCB, in proprio e in nome e per conto di CSD, CESVE, BSB, IBT, SBA, Phoenix (dalla data dell'1/1/20 Allitude S.p.A.), ha formalizzato alle OO.SS. informativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11 bis e all'art. 22, parte seconda, CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 21/12/2012, così come rinnovato dall'accordo del 9 gennaio 2019 (di seguito anche il "**CCNL Credito Cooperativo**"), in relazione alla prevista operazione di fusione per incorporazione di SBA, IBT, CSD, CESVE e BSB in Phoenix;
- B. nell'ambito dell'avviata procedura nonché nel corso di diversi incontri precedenti alla stessa, sono state fornite alle OO.SS. le informazioni sugli effetti previsti dall'operazione sui rapporti di lavoro attualmente in essere;
- C. in particolare, nell'ambito dell'informativa di cui alla lettera (B) che precede, CCB ha evidenziato, *inter alia*:
 - (i) la necessità di armonizzare ed omogeneizzare i trattamenti (economici e normativi) dei lavoratori interessati dalla fusione nonché gli istituti contrattuali preposti al presidio degli assetti organizzativi ed operativi derivanti dalla fusione, attraverso la definizione di una nuova e diversa contrattazione integrativa aziendale;
 - (ii) per effetto di quanto sopra, è stata, quindi, prevista l'applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti di CSD, CESVE, BSB, IBT, SBA e Phoenix, dei trattamenti (normativi ed economici) di secondo livello da definire con apposito accordo di armonizzazione nell'ambito dell'avviata procedura di trasferimento d'azienda.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, visti gli artt. 11 bis e 22, parte seconda del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 21/12/2012, così come rinnovato dall'accordo del 9 gennaio 2019,

le Parti concordano quanto segue:



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo sindacale.

2. Conseguenze giuridiche ed economiche del trasferimento.

2.1 I rapporti di lavoro del personale proveniente da IBT, SBA, CSD, CESVE e BSB saranno trasferiti in Allitude (sino al 31/12/19 Phoenix S.p.A.) senza soluzione di continuità e con l'applicazione del trattamento economico e normativo di seguito concordato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

Il trasferimento avverrà indicativamente dall'1/1/20 per il personale proveniente da IBT, SBA e CSD ed indicativamente dall' 1/7/20 per il personale proveniente da CESVE e BSB.

2.2 Per tutto il personale delle Società troveranno applicazione: (i) il CCNL Credito Cooperativo; (ii) l'accordo integrativo aziendale del 13/06/12 (di seguito anche il "**CIA**") di Phoenix, come modificato e integrato negli articoli che seguono; (iii) regolamenti e prassi di Phoenix.

2.3 ~~Fermo restando quanto previsto per il personale proveniente da IBT all'art. 3, le anzianità di servizio convenzionali, nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti da SBA, CSD, CESVE e BSB saranno mantenuti per intero, ad ogni effetto di legge e contratto.~~

2.4 Il trattamento di fine rapporto, gli eventuali ratei per mensilità aggiuntive, gli eventuali ratei di ferie non godute ed ogni altra spettanza verranno trasferiti dalle società cedenti ad Allitude.

3. CCNL applicato al personale proveniente da IBT.

3.1 Il rapporto di lavoro del personale trasferito da IBT ad Allitude sarà regolato, dalla data del trasferimento, dal CCNL Credito Cooperativo in luogo del CCNL Industria Metalmeccanica Privata.

3.2 Quanto sopra anche con riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, delle ferie, alla previdenza integrativa, all'assistenza sanitaria integrativa e ad ogni altro trattamento economico e normativo.

3.3 L'armonizzazione dei livelli di inquadramento derivanti dal passaggio al CCNL Credito Cooperativo avverrà secondo lo schema seguente:

CCNL Metalmeccanico	CCNL BCC
4 livello	3 area professionale- 1 livello
5 livello	3 area professionale – 2 livello
5S livello	3 area professionale – 3 livello
6 livello	3 area professionale – 4 livello



7 livello	Quadri direttivi – 1 livello
8 livello/Q	Quadri direttivi- 3 livello

3.4 La struttura delle voci retributive applicata in IBT a livello individuale sarà riarticolata secondo le voci previste dal CCNL Credito Cooperativo e nei valori economici previsti dallo stesso.

Ove la somma delle voci retributive presso la cedente fosse inferiore al minimo tabellare presso il cessionario, tale minimo tabellare costituirà il riferimento retributivo dal momento del trasferimento in poi.

Ove invece dovesse emergere una differenza fra la retribuzione percepita presso la cedente e il minimo tabellare previsto presso il cessionario, questa sarà integrata come superminimo individuale assorbibile per futuri avanzamenti di livello.

3.5 Ferma restando l'anzianità di servizio di ogni lavoratore maturata presso la cedente ai fini normativi, gli stessi matureranno scatti di anzianità, a partire dal primo, nei tempi previsti dal CCNL Credito Cooperativo (sommando il tempo trascorso dall'ultimo scatto ottenuto presso la cedente con il periodo lavorato presso la cessionaria).

4. Modifiche ed integrazioni al CIA Phoenix.

4.1 Le Parti concordano che, in attuazione dell'art. 2112 cc, verrà applicato a tutto il personale di Allitude il CIA Phoenix del 13/06/12 come di seguito modificato e integrato:

A) Contratti a termine

L'art. 1 del CIA viene integrato come segue: *"Per i contratti a tempo determinato superiori a 18 mesi, l'eventuale mancata conferma/proroga, deve essere comunicata 45 giorni prima della scadenza. Per i contratti a tempo determinato fino a 18 mesi, l'eventuale mancata conferma/proroga deve essere comunicata 15 giorni prima della scadenza. Per gli apprendisti, l'eventuale mancata conferma/proroga, dev'essere comunicata 60 giorni prima, certificando, inoltre, il percorso formativo e formalizzando per iscritto le relative valutazioni."*

Le Parti concordano, nell'ambito della redazione del testo unico del CIA di cui all'art. 5.8 che segue, di adeguare il testo della norma contrattuale alla disciplina vigente in materia di contratti a termine.

B) Missioni/Trasferte

L'art. 27 del CIA, nonché ogni altro accordo, regolamento o prassi applicativa di Phoenix in materia di missioni e trasferte, sono abrogati.

Troverà, in sostituzione, applicazione la normativa prevista all'articolo 60 del CCNL Credito Cooperativo.

C) Trasferimenti

Le Parti concordano che, con riferimento al processo di integrazione delle società ed alle correlate contingenti esigenze di omogeneizzazione del personale, sino al 30/06/21 il trasferimento da una sede all'altra di Allitude potrà avvenire esclusivamente previo consenso di ciascun dipendente interessato.

D) Reperibilità

Si conferma l'applicazione dell'art. 16 a tutto il personale.

E) Sistema incentivante

L'art. 10 e l'Allegato E sono abrogati.

F) Struttura aziendale

L'art. 11 viene abrogato.

G) Orario di lavoro

L'art. 16 viene modificato come segue: "*L'orario standard per il personale dipendente di Allitude inquadrato nelle tre aree professionali è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali e si esplica giornalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Per il personale viene definita una fascia di flessibilità giornaliera che consente l'ingresso mattutino dalle 8.00 alle 8.30 e l'uscita pomeridiana dalle 17.00 alle 17.30, con pausa pranzo di almeno 1/2 ora dalle 13 alle 14.30. Eventuali ritardi oltre la flessibilità vengono recuperati a minuti*".

H) Prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro

Dall'1/1/20, il meccanismo di remunerazione delle prestazioni aggiuntive effettuate da Aree Professionali e Quadri Direttivi utilizzato in Phoenix ("SIV" e "PAS") verrà definitivamente superato, con riconoscimento ad Aree Professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, per le prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, del compenso previsto per il lavoro straordinario.

I) Buoni pasto

L'art. 21 viene modificato come segue: "[...] *b) per l'erogazione del buono pasto elettronico per ogni giorno di presenza effettiva al lavoro. Il valore giornaliero del buono pasto è di Euro 8,00 (otto/00).* [...]."



L) Part time

Al comma 2 il limite di 1 unità per ogni 20 dell'organico viene sostituita dal limite di 1 ogni 15.

M) Contratti di somministrazione

Le Parti concordano, nell'ambito della redazione del testo unico del CIA di cui all'art. 5.8 che segue, di adeguare il testo della norma contrattuale alla disciplina vigente in materia di contratti di somministrazione.

N) Prevenzione da atti criminosi

L'art. 8 viene abrogato.

O) Benefici per dipendenti con familiari portatori di handicap

L'art. 29 viene integrato come segue: *"Il contributo ex art. 88 CCNL è definito nella misura pari a € 3.000,00 per ciascun familiare portatore di handicap, con erogazione nel mese di giugno".*

5. Impegni delle parti.

5.1 Nella consapevolezza dell'importanza strategica del progetto industriale per le BCC servite e per tutto il Gruppo Bancario Cooperativo CCB e del fondamentale ruolo dei lavoratori nel progetto, Allitude svilupperà relazioni industriali trasparenti, partecipate e finalizzate a soluzioni condivise. In tale contesto, dal prossimo mese di gennaio 2020, le Parti firmatarie del presente accordo apriranno un tavolo di confronto sulla riorganizzazione del perimetro aziendale, anche con riguardo all'adeguamento della normativa contrattuale in tema di profili professionali e correlati inquadramenti di cui all'art. 12 del CIA e al rafforzamento delle iniziative formative adeguate al nuovo contesto.

5.2 Allitude si rende disponibile, in caso di necessità di nuove assunzioni di profili specialistici e di elevata competenza, a prendere in considerazione la professionalità espressa da collaboratori che hanno prestato in via diretta o indiretta il proprio supporto alle Società nel corso degli ultimi 3 anni.

5.3 Le Parti espressamente concordano che l'attuale art. 12 troverà applicazione per i dipendenti già inseriti nei percorsi di carriera entro il 31/12/19 e fino al completamento degli stessi.

5.4 Per tutto il personale assunto a decorrere dall'1/1/20, troveranno applicazione il Fondo Pensione per il Personale Dipendente delle Casse Rurali del Trentino e la Cassa Mutua delle Casse Rurali Trentine.

5.5 Il personale in servizio al 31/12/19 nelle società con sede fuori dal Trentino, entro il 31/12/20 potrà optare espressamente di rimanere sul Fondo Pensione Nazionale e sulla Cassa Mutua



Nazionale. In difetto di scelta, all'01/01/21, gli enti di riferimento per il personale in parola saranno la Cassa Mutua e il Fondo Pensione delle Casse Rurali Trentine.

5.6 Dando continuità all'istituto contrattuale, il premio di risultato da erogare nel corso dell'anno 2020 sarà riconosciuto sulla base delle regole vigenti in ciascuna delle Società nell'anno 2019.

5.7 La quota eccedente dell'assegno "ex premio di rendimento" per il personale in servizio alla data del 31/12/00 di cui all'art. 45 del CCNL Credito Cooperativo sarà calcolata sulla base degli accordi vigenti in Trentino.

5.8 Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel corso del primo semestre del 2020 per definire il testo coordinato del CIA che dovrà adeguare il testo alla normativa di legge vigente e alle materie non espressamente trattate nel presente accordo.

6. Disposizioni finali.

6.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto che, esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti la presente operazione, ritengono pienamente esplicita la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della L.428/90 e all'art. 22, parte seconda, del vigente CCNL.

6.2 Il presente accordo sostituisce ogni altro accordo di secondo livello e ogni prassi aziendale a qualunque titolo applicata in relazione alle materie in esso trattate. Esso ha efficacia dal 1° gennaio 2020 ed ha validità nei confronti dei dipendenti delle singole società a far data dal trasferimento dei contratti di lavoro sulla base di quanto indicato all'art. 2 che precede.

Per quanto non previsto si fa rinvio a quanto previsto dal CCNL Credito Cooperativo ed alle norme di legge vigenti.

Esso ha validità per tutti i dipendenti in organico alla data di stipula e per tutti quelli assunti successivamente. La sua efficacia è sottoposta alla previa approvazione dell'assemblea dei lavoratori.

Letto, accettato e sottoscritto.

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano

Phoenix S.p.A.

Informatica Bancaria Trentina S.r.l.

Servizi Bancari Associati S.p.A.

Centro Servizi Direzionali S.r.l.



CESVE Consortile S.p.A.

Bologna Servizi Bancari S.r.l.

FABI

FISAC-CGIL

FIRST-CISL

UIL C.A.

SINCRA UGL